

# **CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA SULLA GIUSTIZIA MINORILE**

## **Atto costitutivo**

### **Art. 1**

#### **Istituzione**

1. Presso l'Università degli studi di Macerata - Dipartimento di Giurisprudenza è costituito il centro dipartimentale di ricerca denominato "Centro di studio e di ricerca sulla giustizia minorile".

### **Art. 2**

#### **Finalità**

1. Il Centro si propone di:

- a) promuovere e coltivare lo studio, la documentazione, il dibattito scientifico sulla giustizia minorile, anche con riferimento alla ricerca interdisciplinare e comparata;
- b) favorire gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle materie afferenti al suddetto settore, instaurando, mediante contratti e convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con enti pubblici o privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie che privilegiano i temi sopraindicati, nonché con le associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali;
- c) contribuire alla formazione degli operatori specializzati in materia di giustizia minorile;
- d) formulare proposte di revisione legislativa;
- e) promuovere la creazione di una biblioteca specialistica e di un centro di documentazione informatizzato.

2. Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività di:

- a) ricerca teorica, empirica ed applicativa;
- b) formazione, didattica e consulenza;
- c) promozione della partecipazione a bandi di ricerca europei o nazionali attraverso lo sviluppo di analisi multidisciplinari connesse ai temi del Centro;
- d) attivazione e mantenimento di rapporti e forme di collaborazione con enti ed istituzioni similari in Italia e all'estero;
- e) organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, allo scopo di promuovere il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche condotte, le quali potranno costituire oggetto di specifiche pubblicazioni (monografie, opere collettanee, commentari e saggi su riviste specializzate).

3. Il Centro può dotarsi di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità.

### **Art. 3**

#### **Sede**

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata, sede di Via Garibaldi 20.

### **Art. 4**

#### **Componenti**

1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di 10 docenti, professori e ricercatori, come da allegato elenco, del Dipartimento di Giurisprudenza appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/16, IUS/17, IUS/11, IUS/13, IUS/15, SPS/12, MED/43.

2. Essi costituiscono il Consiglio degli aderenti al Centro e possono successivamente ammettere altri studiosi del Dipartimento interessati ai temi di ricerca.

3. Altri professori e ricercatori di diversi Dipartimenti dell'Università degli studi di Macerata interessati a svolgere attività di ricerca su tematiche riguardanti la giustizia minorile, oltre che esperti e personalità italiane e straniere di particolare prestigio distintisi nel campo degli studi sulla giustizia minorile, possono essere invitati a partecipare alle attività del Centro in qualità di ospiti.

### **Art. 5**

#### **Personale tecnico amministrativo**

1. Il supporto amministrativo e gestionale alle attività del Centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento di Giurisprudenza.

## **Art. 6** **Organizzazione**

1. Sono organi del Centro:

- a) il Coordinatore;
- b) il Consiglio degli aderenti al Centro.

## **Art. 7** **Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore di Dipartimento. Dura in carica tre anni, può essere rieletto ed è nominato dal Direttore di Dipartimento. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore viene sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- 1) coordina e promuove le attività del Centro;
- 2) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
- 3) convoca e presiede il Consiglio degli aderenti, stabilendo l'ordine del giorno;
- 4) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e relativo piano di spesa;
- 5) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.

## **Art. 8** **Il Consiglio degli aderenti**

1. Il Consiglio è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2.

2. Il Consiglio viene convocato dal Coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio:

- 1) elegge il Coordinatore;
- 2) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di entrate e di spesa;
- 3) delibera sulle proposte di attività del Centro;
- 4) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.

4. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro. E' altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

## **Art. 9** **Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile**

1. Il Centro non dispone di autonomia amministrativa e gestionale. I fondi dedicati all'attività del centro sono contabilizzati sul budget del Dipartimento e gestiti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Centro stesso.

2. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

- 1) finanziamenti provenienti dai progetti di ricerca presentati dai suoi componenti;
- 2) liberalità e contributi da parte di soggetti od enti privati, enti pubblici, fondazioni o istituti di credito, locali, nazionali, stranieri ed internazionali;
- 3) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie, alle quote di adesione alle sue attività formative ovvero derivanti da prestazioni di attività di consulenza esterna;
- 4) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Giurisprudenza o dall'Università di Macerata.

## **Art. 10** **Durata**

1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università.